

UNIONE MONTANA

COMUNI DEL MONVISO



ORDINANZA N.03/2017

ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'

OGGETTO: OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...), a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori, in particolare, di cani, in generale di tutti i tipi di animali, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado del territorio comunale;

PRESO ATTO inoltre delle problematiche igienico - sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

VALUTATO di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e di ordinanze sindacali;

ORDINA

Ai proprietari dei cani o di altri animali ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:

1. di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree a verde. Qualora ciò avvenisse gli stessi devono raccogliere le deiezioni con apposite attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene pubblica;
2. di essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di due confezioni monouso ed in caso di controllo l'utente dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni;
3. di asportare le deiezioni dei propri animali qualora tali animali sporchino le strade, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, aree a verde quali giardini, aiuole, banchine stradali, e di deporre le deiezioni in sacchetti chiusi e depositarli negli appositi contenitori della raccolta indifferenziata;
4. che siano tenuti sempre al guinzaglio nelle aree pubbliche, non siano lasciati incustoditi e liberi di vagare sul territorio comunale, senza controllo, creando seri problemi di igiene e

incolumità pubblica (es. deiezioni, sacchi di rifiuti strappati, disagio e pericoli per la cittadinanza ecc.);

DISPONE CHE

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applichino ai non vedenti conduttori di cani guida, a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale e ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei vigili del fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

AVVERTE

Che i trasgressori agli obblighi della presente ordinanza sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 500 € e, in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, della sanzione pari ad € 50, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali e dell'articolo 16 della L. 689/81 e ss.mm.ii.;

INCARICA

Di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, la Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri a cui la presente ordinanza è trasmessa.

DISPONE


Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web, pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 90 giorni e diffusione di avvisi in luoghi pubblici a partire dalla data della presente ordinanza;

Che le disposizioni della presente Ordinanza divengano immediatamente esecutive;

Che contro il presente provvedimento è ammesso apporre:

- Ricorso al Tribunale Regionale Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Castellar, lì 20/01/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Ghisone